Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di cassazione

1. Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2021, n. 10355, **sulla competenza esclusiva della BCE in relazione al M.V.U. e sulla conseguente giurisdizione del giudice dell'Unione Europea;**
2. Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10248, **sul valore delle sentenze di rigetto del G.A.;**
3. Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10013, **sulla necessità o meno anche per le organizzazioni di volontariato e le *Onlus* di provvedere al pagamento del contributo unificato per gli atti giudiziari.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, Ad. pl., 23 aprile 2021, n. 7, **sulla natura della responsabilità della p.a.;**
5. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3212, **alla Corte di giustizia UE la conformità al diritto eurounitario della disciplina del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria;**
6. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3211, **all'Adunanza plenaria per una rimeditazione della questione relativa agli effetti della dichiarazione di dissesto in caso di creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale;**
7. C.g.a., sez. giur., 19 aprile 2021, n. 338, **il blocco delle azioni esecutive imposto dalla normativa anti covid ha effetti solo temporali e non determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza avviato;**

8. Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 3034, **sulle limitazioni alla legittimazione ad impugnare le delibere consiliari in capo ad un singolo consigliere;**
9. Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999, **sugli accordi di programma e la pianificazione territoriale;**
10. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2988, **sulla legittimità dell'inversione delle prove e del giudizio attitudinale negativo nei concorsi interni di Polizia;**
11. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945, **non vi è indennizzo per la decadenza della dichiarazione di interesse pubblico alla realizzazione di un impianto energetico da fonte rinnovabile;**
12. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 22 aprile 2021, n. 4706, **sul regolamento elettorale per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori e omessa previsione parità di genere.**

Normativa ed altre novità di interesse

13. Ministero della giustizia - decreto 13 aprile 2021 **- Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020 (in G.U. n. 89 del 14 aprile 2021).**

Corte di cassazione, sezioni uniti civili

(1)

Le Sezioni unite precisa che in relazione al Meccanismo di vigilanza unico (M.V.U.) sussiste la competenza esclusiva della BCE e, di conseguenza, le relative controversie spettano al giudice dell'Unione Europea.

Corte di cassazione, sezioni uniti civili, sentenza 20 aprile 2021, n. 10355, Pres. Amendola, Rel. Terrusi

Nell'unione bancaria creata tra gli Stati dell'eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013 presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di

partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE. Il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione della decisione della BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali (ANC) come atti dell'Unione, perché come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza 19 dicembre 2018 (causa C-219/17) tutti gli atti, nel quadro normativo e procedimentale previsto dal Meccanismo di vigilanza unico, sono tappa di un procedimento unitario nel quale la BCE esercita, essa sola, il potere decisionale. Trattandosi del potere di un'istituzione dell'Unione, sull'esercizio di esso grava la competenza esclusiva del giudice dell'Unione dal punto di vista del controllo di legittimità di tutti gli atti, pure intermedi o preparatori, e pure in applicazione della legislazione nazionale ove il diritto dell'Unione riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri, cosa che esclude ogni competenza giurisdizionale nazionale in controversie relative alla sorte degli atti del medesimo procedimento, anche ove ne sia fatta valere la contrarietà a un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(2)

Le Sezioni unite si pronunciano sul valore delle sentenze di rigetto del giudice amministrativo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 aprile 2021, n. 10248, Pres. Curzio, Est. Scarpa

Le Sezioni unite hanno precisato che la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e

non si sostituisce all'atto amministrativo – conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, sicché non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.

(3)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla necessità o meno anche per le organizzazioni di volontariato e le *Onlus* di provvedere al pagamento del contributo unificato per gli atti giudiziari.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 aprile 2021, n. 10013, Pres. Travaglino, Est. Lamorgese

Le Sezioni unite hanno precisato che va affermato il principio secondo cui le organizzazioni di volontariato e le *Onlus* non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per gli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 10 t.u. n. 115 del 2002, non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme (come gli artt. 8, comma 1, legge n. 266 del 1991, 27 *bis* dell'Allegato B del dPR n. 642 del 1972 e lo stesso art. 10 citato) che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio di stretta interpretazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(4)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla natura della responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 23 aprile 2021, n. 7- Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero

La responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ.

Con riferimento al periodo temporale nel quale hanno avuto vigenza disposizioni su incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non sono stati erogati a seguito di una sopravvenienza normativa, è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stato determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati; con

riferimento al periodo successivo alla sopravvenienza normativa, occorre stabilire se le erogazioni sarebbero comunque cessate, per la sopravvenuta abrogazione della normativa sugli incentivi, nel qual caso il pregiudizio è riconducibile alla sopravvenienza legislativa e non più imputabile all'amministrazione, oppure se l'interessato avrebbe comunque avuto diritto a mantenere il regime agevolativo, in quanto la legge, per esempio, faccia chiaramente salvi, e sottratti quindi all'abrogazione, gli incentivi già in corso di erogazione e fino al termine finale originariamente stabilito per gli stessi; in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di *chance*, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa, e non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'amministrazione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

La V Sezione rimette alla Corte di giustizia UE la conformità al diritto eurounitario della disciplina del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 21 aprile 2021, n. 3212 – Pres. Saltelli, Est. Quadri

Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma come l'art. 47, comma 11 - *bis*, d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, che: a) equipara o quanto meno consente di equiparare per legge il trasporto marittimo veloce passeggeri tra

il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia, di cui alla lett. e), dell'art. 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000; b) crea o appare idonea a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana s.p.a. del servizio di collegamento ferroviario via mare anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci tra la Sicilia e la penisola".

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

La V Sezione sottopone nuovamente all'Adunanza plenaria, per una rimeditazione, la questione relativa agli effetti della dichiarazione di dissesto in caso di creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 21 aprile 2021, n. 3211 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Prosperi

È nuovamente rimessa all'Adunanza plenaria – che già aveva pronunciato sul punto con la sentenza 5 agosto 2020, n. 15 – per una rimeditazione, la questione relativa alla conclusione secondo cui la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

Ha ricordato la Sezione che con la sentenza 5 agosto 2020, n. 15 l'Adunanza plenaria ha affermato il principio secondo cui sono attratti nella competenza dell'OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) - e non rientrano quindi nella gestione ordinaria - non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se *stricto jure* sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di "atti e fatti di gestione" pregressi alla dichiarazione di dissesto.

Nella sentenza n. 43780/2004 del 24 settembre 2013, De Luca c/o Italia, la CEDU ha avuto modo di affermare che "l'avvio della procedura di dissesto finanziario a carico di un ente locale e la nomina di un organo straordinario liquidatore, nonché il successivo d.l. n. 80/2004 che impediva i pagamenti delle somme dovute fino al riequilibrio del bilancio dell'ente, non giustificano il mancato pagamento dei debiti accertati in sede giudiziaria, poiché lesive dei principi in materia di protezione della proprietà e di accesso alla giustizia riconosciuti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ne consegue l'obbligo per lo Stato di appartenenza di pagare le somme dovute dagli enti locali nei termini e secondo le modalità prescritte dalla convenzione".

Nel ribadire la propria giurisprudenza in materia (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 II, e *Bourdov c. Russia* (n. 2), n. 33509/04, § 65, 15 gennaio 2009), la CEDU rammenta che il "diritto ad un tribunale", in questo caso il diritto di adire un tribunale in materia civile, costituisce un aspetto fondamentale della tutela dei diritti: sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria restasse inefficace a scapito di una parte. L'esecuzione di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve quindi essere considerata facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'Uomo.

A questo proposito la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 248, comma 2, d.lgs. 267 del 2000, dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto, non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del comune per i crediti che rientravano nella competenza dell'OSL. L'art. 5, comma 2, l. n. 140 del 2004 ha esteso questa regola anche ai crediti che erano stati accertati con provvedimento giurisdizionale successivo alla dichiarazione di dissesto. Il Consiglio di Stato ha applicato questa disposizione nelle sue decisioni n. 3715 del 30 luglio 2004 e n. 6438 del 21 novembre 2005.

Si doveva ritenere che il ricorrente aveva per questo subito un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto di accesso ad un tribunale.

Si deve entrare quindi nel concetto rammentato dalla CEDU secondo cui un "credito" può costituire un "bene" ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 se è sufficientemente accertato per essere esigibile (*De Luca c. Italia* n. 43780 del 24 settembre 2004; *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 59, serie A n. 301-B, e *Bourdov c. Russia*, n. 59498/00, § 40, CEDU 2002-III).

Nel caso di specie, la CEDU ha osservato che il ricorrente era titolare di un credito accertato, liquido ed esigibile per effetto della sentenza del tribunale civile italiano del 18 novembre 2003, che aveva condannato il Comune di Benevento a versargli un risarcimento nella misura di €. 17.604,46, al quale si aggiungevano gli interessi legali e una somma a titolo di rivalutazione monetaria. Tale sentenza era divenuta definitiva il 9 maggio 2004. In seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, intervenuta nel dicembre 1993, nonché all'entrata in vigore del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della l. n. 140 del 28 maggio 2004, il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti del Comune. Peraltro, quest'ultimo non aveva pagato il suo debito, ledendo il

diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, quale enunciato nella prima frase del primo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

La Corte rammentava sotto il profilo dell'art. 6 § 1 della Convenzione che il "diritto ad un tribunale", di cui il diritto di accesso – vale a dire il diritto di adire un tribunale in materia civile – costituisce un aspetto, sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria restasse inefficace a scapito di una parte. L'esecuzione di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve quindi essere considerata facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 II, e *Bourdov c. Russia* (n. 2), n. 33509/04, § 65, 15 gennaio 2009).

Ha aggiunto la Sezione che se può essere opinato che il combinato disposto dell'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004 convertito nella l. n. 140 del 2004 ha il ruolo di porre sul piede di parità i creditori e anche ciò ha un rilievo costituzionale, va anche richiamato il fatto che la CEDU ha rammentato che un credito può costituire un "bene" ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo.

Nel caso all'esame della Sezione il credito, ossia il "bene", è un credito da lavoro, dunque il frutto di uno dei cardini costituzionali, il quale gode di privilegi nelle procedure concorsuali riguardanti i privati.

Tutto quanto sopra sembra imporre, ad avviso della Sezione, un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004, convertito nella l. n. 140 del 2004, che deve essere costituzionalmente orientata ed inoltre conforme ai principi dettati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Per completezza va aggiunto che l'attuale controversia si è sviluppata tutta su un piano giurisdizionale con una interdizione all'esecuzione di un provvedimento appartenente a tale genere, mentre la fattispecie regolata dall'Adunanza plenaria si fonda essenzialmente sull'inerzia inerente la conclusione di un procedimento amministrativo, per la precisione di un'acquisizione espropriativa, senza l'emissione di pronunce giurisdizionali di tipo cognitorio.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(7)

Il C.g.a. ritiene che il blocco delle azioni esecutive imposto dalla normativa anti covid ha effetti solo temporali e non determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza avviato.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 19 aprile 2021, n. 338 – Pres. de Nictolis, Est. Molinaro

La norma di cui all'art. 117 comma 4 del d.l. 19.5.2020 n. 34, così come modificato dall'art. 3 comma 8 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21, applicabile al giudizio di ottemperanza, deve essere interpretata nel senso che impedisca - solo temporalmente la prosecuzione delle azioni esecutive, non in via definitiva, così non determinando l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

(8)

La IV Sezione si pronuncia sulle limitazioni alla legittimazione ad impugnare le delibere consiliari in capo ad un singolo consigliere.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 aprile 2021, n. 3034 – Pres. Poli, Est. Loria

Una deliberazione collegiale di un consiglio comunale per essere impugnabile dal componente dell'organo deve investire direttamente la sua sfera giuridica non potendosi ritenere che la relativa legittimazione si possa desumere dal fatto che vi è la sua opposizione a quanto deciso dalla maggioranza.

(9)

La IV Sezione si pronuncia sugli accordi di programma e sulla pianificazione territoriale.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 aprile 2021, n. 2999 – Pres. Poli, Est. Conforti

Ai sensi dell'art. 34 T.u.e.l. non è prevista la partecipazione dei privati e gli enti che partecipano alla procedura sono liberi di aderirvi fino alla conclusione dell'accordo; conseguentemente deve escludersi che si configuri una situazione di affidamento in capo al privato interessato in via di fatto alla conclusione dell'accordo, specie quando gli effetti di tale accordo consistano, nella sostanza, nell'esercizio di poteri attinenti alla pianificazione del territorio. Sono tassativi i casi in cui è consentito riconoscere una situazione di affidamento giuridicamente rilevante in sede di pianificazione del territorio; in sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date: I) dal superamento degli *standards* minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; II) da convenzioni di lottizzazione

e accordi di diritto privato intercorsi fra il comune e i proprietari delle aree; III) da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto su una domanda di rilascio di un titolo; IV) dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

(10)

La IV Sezione si pronuncia sulla legittimità dell'inversione delle prove e del giudizio attitudinale negativo nei concorsi interni di Polizia.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 aprile 2021, n. 2988 – Pres. Poli, Est. Verrico

Nei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli della Polizia di Stato:
a) ai sensi dell'art. 44 d. P.R. n. 903 del 1983 è legittima l'inversione dell'ordine di svolgimento delle prove di concorso in considerazione del numero dei partecipanti;
b) il giudizio attitudinale negativo è legittimamente espresso in relazione ai parametri indicati dal d.m. 198 del 2003 (dovendosi escludere la rilevanza del curriculum del candidato), con l'attribuzione del solo punteggio numerico, spettando al ricorrente provare che non siano state rispettate le prescrizioni disciplinanti il procedimento di valutazione.

(11)

La IV Sezione ritiene che non vi sia indennizzo per la decadenza della dichiarazione di interesse pubblico alla realizzazione di un impianto energetico da fonte rinnovabile.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 aprile 2021, n. 2945 – Pres. Poli, Est. Verrico

La decadenza della dichiarazione di interesse pubblico alla realizzazione di un impianto energetico da fonte rinnovabile ex art. 12 d.P.R. n. 387 del 2003, per il venir meno del presupposto indefettibile dell'impianto, non obbliga l'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* l. n. 241 del 1990, dovuto solo in presenza di una revoca o abrogazione in senso proprio del precedente provvedimento; la decadenza non è impedita dalla precedente conclusione, ex art. 11 l.n. 241 del 1990, di un accordo integrativo fra l'Amministrazione interessata e i privati coinvolti nel procedimento.

(12)

Il T.a.r. si pronuncia sul regolamento elettorale per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori e omessa previsione parità di genere.

T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, 22 aprile 2021, n. 4706 - Pres. Savo Amodio, Est. Brancatelli

È illegittimo il regolamento elettorale per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione di cui all'art. 51 Cost.

Ha ricordato la Sezione che il primo comma dell'art. 51 Cost., nel testo novellato a seguito della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, dispone che "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i

requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Viene così sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost.

La giurisprudenza amministrativa, oltre ad affermare, nel solco della richiamata pronuncia del giudice delle leggi, che l'art. 51 Cost. ha valore di norma immediatamente vincolante e come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale si è occupata del problema dell'attuazione dell'art. 51 Cost. avuto riguardo all'accesso a cariche elettive presso organi amministrativi, osservando che l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno a tali organi garantisce "l'acquisizione al modus operandi dell'ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere. Organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale (…) risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato" (Tar per il Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673). La richiamata pronuncia ha condivisibilmente aggiunto che "l'equilibrio di genere, come parametro conformativo di legittimità sostanziale dell'azione amministrativa, nato nell'ottica dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale fra i sessi, viene così ad acquistare una ulteriore dimensione funzionale, collocandosi nell'ambito degli strumenti attuativi dei principi di cui all'art. 97 Cost.: dove l'equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica".

Ha peraltro chiarito la Sezione che non può dirsi esistente un obbligo generalizzato, costituzionalmente imposto, di inserire all'interno di qualsiasi disciplina elettorale riguardante la composizione di organi amministrativi su base elettiva un meccanismo "correttivo" con finalità di parità di genere. La funzione promozionale e di riequilibrio tra i generi dell'art. 51 Cost. risponde ad una diversa finalità, che è quella di chiedere ai soggetti che operano nell'ordinamento giuridico di valutare la necessità, tenuto conto del contesto normativo, sociale e storico di riferimento, se inserire o meno un siffatto meccanismo e, in caso affermativo, di graduarne l'incisività a seconda del grado di sotto-rappresentanza del genere femminile riscontrato.

Poiché una corretta lettura dell'art. 51 Cost. implica che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri, il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto adottare in prima battuta e nell'attesa dell'intervento del legislatore le opportune misure per il rispetto della parità di genere sancito dall'art. 51, non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale.

Normativa ed altre novità di interesse

(13)

Ministero della giustizia - decreto 13 Aprile 2021 - Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020 (in G.U. n. 89 del 14 aprile 2021).